



COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 11-10-2002
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.8 del 21-07-2004 e n. 58 del 28-10-2015

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Articolo 1
La Comunità e l'autonomia

1. La Comunità locale di Portoscuso è autonoma, ed è compartecipe dei comuni problemi e istanze delle popolazioni del Sulcis in particolare e della Sardegna in generale.
2. La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dallo statuto comunale.
3. Il Comune assicura la valorizzazione della identità e dei caratteri distintivi propri della Comunità di Portoscuso, attraverso la promozione, la conservazione, la protezione e lo sviluppo dei valori etici, culturali e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, nonché delle risorse ambientali, culturali ed artistiche.
4. Si impegna a perseguire e tutelare i valori della pace, della libertà, della democrazia, della non violenza e della solidarietà, della giustizia, nel rapporto tra gli individui e i popoli.

Articolo 2
Lo Statuto

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia del Comune.
2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e della trasparenza.
3. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della comunità.

Articolo 3
Principi

1. Il Comune esercita il proprio ruolo e le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a

principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

4. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali.

5. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri enti locali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, per rendere armonico il processo complessivo di sviluppo del proprio territorio e per la gestione dei beni patrimoniali e delle ricchezze culturali ed ambientali.

6. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, favorendo la libertà, la solidarietà e la pace fra i popoli anche attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città che abbiano comuni caratteristiche storiche e culturali, promuovendo nella Comunità locale iniziative sociali di ricerca, di educazione e di cooperazione per la pace.

7. Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determina azioni positive per effettive condizioni di pari opportunità, promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

8. Tutela l'integrità del proprio territorio e assume quale valore fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente garantendo e adottando tutte le iniziative atte a proteggere le proprie risorse naturali ed a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, del suolo, acustico e delle acque.

9. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini, operando per assicurare la tutela della salubrità dell'ambiente urbano e dei luoghi di lavoro, favorendo una diffusa educazione sanitaria, promuovendo iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà.

10. Sviluppa un efficiente sistema di assistenza sociale che salvaguardi in particolare i diritti delle fasce più deboli, quali: anziani, minori, disabili.

11. Riconosce e tutela i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, e favorisce forme specifiche di partecipazione alla vita della Comunità.

12. Opera, nell'ambito delle sue competenze, per rendere effettivo il diritto al lavoro, favorendo e orientando la creazione di nuove opportunità anche attraverso specifici interventi tesi al miglioramento del sistema produttivo locale, alla crescita della piccola e media impresa, all'associazionismo cooperativo del commercio, del turismo, del terziario avanzato, artigianato, dell'agricoltura, della pesca, della pastorizia, delle arti e dei mestieri tipici locali.

13. Favorisce e adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico, promuovendo interventi anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, che favoriscano la ricerca

scientifico, il miglioramento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazione e servizi.

14. Opera per valorizzare il patrimonio culturale di Portoscuso in tutte le sue forme ed espressioni, sostenendo le libere forme associative quale momento di pluralismo associativo e istituzionale e si impegna per la promozione di attività a carattere sociale e sportivo.

Articolo 4

Le Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente locale autonomo che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Articolo 5

L'attività Amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 6

Territorio, Sede Comunale, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del Comune di Portoscuso si estende per 3,9 Kmq. E confina con quello dei Comuni di Carbonia, Gonnese, San Giovanni Suergiu, e da due lati è bagnato dal mare.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale di Via Marco Polo.
3. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale e in casi eccezionali e per particolari esigenze anche in luoghi diversi dalla sede.
4. Nelle occasioni in cui verrà esposta la bandiera italiana, accanto ad essa dovrà essere esposta la bandiera della Regione Sardegna e dell'Unione Europea.

Articolo 7

I Regolamenti Comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La formazione e l'approvazione dei regolamenti nonché la modifica e l'abrogazione degli stessi competono al Consiglio, salva l'ipotesi di cui all'art. 34 del presente Statuto in coerenza con l'art. 48 del Testo Unico del D.lvo n. 267/2000.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 8

Programmazione e Pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione

della vocazione civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Articolo 9 **Il Comune**

1. Il Comune di Portoscuso, quale soggetto costituzionale equiordinato agli altri poteri della Repubblica, informa la sua azione a forme di collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione e la Provincia, nel rispetto delle rispettive autonomie e secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana.

Articolo 10 **Lo Stato**

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini.

2. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Articolo 11 **La Regione**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Articolo 12 **La Provincia**

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Articolo 13

La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana e alla nuova Provincia del Sulcis Iglesiente, l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 14

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 15

II Consiglio Comunale. Composizione

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.

2. E' composto dal Sindaco e da 16 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente, sentita obbligatoriamente la conferenza dei Capi Gruppo, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri o il Sindaco, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
5. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
6. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Articolo 17

Presidenza del Consiglio comunale

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

Articolo 18

Funzioni del Sindaco del Presidente del Consiglio

1. le funzioni del Sindaco Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto comunale ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Sindaco sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Sindaco promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art.42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Sindaco:
 - assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al consiglio;
 - propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

- convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e , in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranza della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e garanzia;
- attiva l'istruttoria prevista dall'art.49 del Testo Unico n. 267/2000 sulle deliberazioni di iniziativa dei consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno , tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle commissioni, dei singoli consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche;
- cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del testo Unico ed i conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunale previsti dall'art.43 del testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dello statuto e dal regolamento.

Articolo 19

Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

Articolo 20

Sessioni del Consiglio

1. Le sessioni consiliari sono:

- a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
- c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 21
Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo N.267/2000 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Articolo 22
Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni , il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
3. Con periodicità annuale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 23
Partecipazione dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

Articolo 24
Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per 3 sedute ordinarie consecutive alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita

negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il trentesimo giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Articolo 25

Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. I consiglieri possono presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine e conoscitive sull'attività della Amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 26

Il Sindaco - Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.

2. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale impartisce al Direttore generale – od a chi ne esercita le funzioni – le direttive per l'attuazione degli

indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui all'art. 197 del Testo Unico e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni, attribuitegli dall'art. 50 del Testo Unico, segue l'attuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale – od a chi per esso – le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.

5. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

6. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.

7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali.

8. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Articolo 27

Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.
2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti.

28 Articolo

Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.
2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.
3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.
4. I dirigenti (o i responsabili dei servizi) esercitano la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione di compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
5. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al dirigente ed al responsabile del tributo. Essi hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a € cinquemila.
6. Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta su proposta del dirigente previo parere legale, allorché si tratti di vertenza d'importo superiore a quello indicato al punto precedente

Articolo 29

Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il Sindaco può promuovere la stipula di una convenzione per la nomina di un Direttore generale associato con i comuni contermini, le cui popolazioni, assommate a quella del nostro Comune, raggiungono i 15.000 abitanti. L'incarico è regolato dalle norme dell'art. 108 e dalle altre disposizioni del Testo Unico.
3. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per

responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

5. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non possano essere conferite al Segretario comunale in relazione ai compiti allo stesso già attribuiti in relazione alla sua carica.

6. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

Articolo 30

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, la rappresentanza delle minoranze consiliare in modo proporzionale e, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

Articolo 31

Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 32

Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età.

Articolo 33

Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dal Sindaco, entro il limite massimo di 6 unità.

2. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione nella prima seduta dopo le elezioni.

3. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco, il primo fra i Consiglieri Comunali e i secondi fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.

5. Il Sindaco può revocare il Vice Sindaco, uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

7. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal regolamento.

Articolo 34

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla

legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento (se istituiti).

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

4. Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
- la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti;
- la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- delibera i progetti dei lavori pubblici;
- delibera i piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.

5. La Giunta:

- predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell'esercizio di cui all'art. 169 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153, sesto comma;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Articolo 35

Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 36

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Titolo III

Partecipazione e decentramento

Articolo 37

La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.
2. Il Comune favorisce la diffusione delle varie discipline sportive, agonistiche e ricreative programmando con le società regolarmente costituite lo sviluppo dello sport all'interno della comunità.

3. Il Comune riconosce nel proprio territorio, organismi già costituiti che perseguono finalità culturali, sportive, ricreative, turistiche-naturali, salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico.

4. Il Comune riconosce, quale valore irrinunciabile alla vita culturale e sociale, il diritto all'informazione e all'istruzione favorendo, sostenendo e patrocinando iniziative mirate a tale scopo.

5. Il Comune riconosce e garantisce la valorizzazione della cultura attraverso il servizio di biblioteca pubblica, quale riferimento e depositaria di:

a) informazioni, documenti e atti della pubblica amministrazione in ottemperanza al principio di trasparenza e di gestione amministrativa;

b) documentazione, conservazione e valorizzazione della memoria storica e del patrimonio culturale della Comunità;

c) documentazione bibliografica del pensiero, delle testimonianze e delle opere intellettuali e scientifiche dell'uomo.

Articolo 38

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:

a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;

b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;

c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento.

2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

3. Il Comune, limitatamente ai settori culturali, assistenziali e difesa dell'ambiente, può affidare la gestione dei servizi, mediante opportune convenzioni, ad associazioni ed organismi senza rilevanza imprenditoriale ed aventi requisiti riscontrabili, secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 39

Organismi di partecipazione dei cittadini - Le consulte

1. Il Comune può istituire consulte nei settori delle iniziative nei confronti dei giovani e ragazzi, degli anziani, dell'ambiente, della cultura, della qualità della vita.

2. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive per invito degli organi istituzionali del Comune o su loro richiesta.

3. Le Consulte possono presentare al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio proposte, istanze, petizioni.

Articolo 40

Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 25 % degli elettori, l'indizione di referendum consultivi, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.
2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.
3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
4. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.
5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del Consiglio Comunale.
6. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno espressione della minoranza consiliare, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari. Uno dei tre garanti eserciterà le funzioni di Presidente.
7. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

Articolo 41

Consultazione della popolazione

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell'articolo precedente, in quanto applicabili.

Articolo 42

Iniziativa dei singoli cittadini

1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Articolo 43

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Articolo 44

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Articolo 45

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.
3. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare ogni anno i redditi posseduti.
4. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

5. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e render note le modalità per esercitarli. L'Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.

Articolo 46

Partecipazione al procedimento

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
3. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario responsabile del procedimento.
4. Il funzionario responsabile del procedimento deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
5. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 47

Integrazione sociale

1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Titolo IV

Difensore Civico

Articolo 48

Il difensore civico

1. È istituito il Difensore civico che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento dell'organizzazione comunale.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4. Il Difensore civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
5. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere del Comune.
6. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Non può essere nominato difensore civico chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici; i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale; chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
8. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
9. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
10. Il difensore civico ha il compito di intervenire esclusivamente presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri; egli interviene esclusivamente per tutelare diritti e/o interessi dei cittadini di Portoscuso, che ritiene lesi da atti o disfunzioni dell'Amministrazione Comunale di Portoscuso.
11. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, o il regolamento.
12. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

13. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti dall'Amministrazione Comunale i medesimi diritti.

14. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque, cittadino di Portoscuso, si rivolga a lui; ove la violazione dei diritti dei cittadini ovvero eventuali violazioni di legge segnalate riguardino atti, decisioni, comportamenti, omissioni di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale di Portoscuso, è compito del difensore civico segnalare tempestivamente al Sindaco tali fatti, opportunamente documentati, affinché l'Amministrazione possa intervenire a difesa degli interessi dei propri cittadini.

15. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessario allo svolgimento del suo incarico.

16. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi ed è tenuto al segreto d'ufficio.

17. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti.

18. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

19. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

20. Il difensore civico nella relazione di cui al comma precedente può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

21. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

22. Al Difensore Civico è attribuita un'indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, entro i limiti del 45 % dell'indennità di base attribuita al Sindaco del Comune dal Decreto Ministeriale 04.04.2000, n. 119.

23. Al Difensore civico spettano per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di missione stabiliti con le modalità, nelle misure e con le procedure previste dall'art. 84 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

24. Il Difensore Civico assume, in materia di tributi comunali, le funzioni di Garante del contribuente.

25. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.

26. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

27. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al Sindaco, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Titolo V **Finanza e contabilità**

Articolo 49 **Finanza locale**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 50 **Pubblicizzazione dei dati di bilancio**

1. Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.

Articolo 51 **I revisori dei conti**

1. Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 234 del Decreto Legislativo N.267/2000 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo N.267/2000.
4. Il revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie ovvero impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
5. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
6. Il revisore dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico - finanziaria.

7. Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni del regolamento;
- pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- verifiche di cassa.

8. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi, da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

9. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

10. Il revisore ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

11.L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

12.Il revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

13.L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 12.

Articolo 52

Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Titolo V

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 53

Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:

a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;

b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;

c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;

d) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune;

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

e) il controllo di gestione è svolto da strutture che rispondono direttamente agli Organi di indirizzo politico-amministrativo.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

4. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

5. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente.

Titolo VI

DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 54

Direttore generale Servizio associato con altri Comuni

1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del Direttore Generale, il Sindaco può:

- conferire l'incarico al Segretario Comunale dell'Ente;
- promuove un'intesa con i Comuni contermini che, insieme al nostro, raggiungono una popolazione di 15.000 abitanti, per la stipula di una convenzione per regolare in forma associata la nomina, l'attività, la durata dell'incarico, la revoca, il trattamento economico del Direttore generale che presterà la sua opera esercitando per tutti i Comuni convenzionati le funzioni di cui al primo comma dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000 e provvedendo alla gestione coordinata o unitaria dei servizi per i Comuni convenzionati.

Articolo 55

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.

Articolo 56

I dirigenti e gli incarichi a contratto

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo dallo stesso formato. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito dei concorsi.
2. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale e dai precedenti commi.
3. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

4. Per la durata dei contratti di cui al terzo comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 57

Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Dirigenti che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono responsabili.

2. Appartengono ai Dirigenti tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del Testo Unico.

3. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell'art. 107 del Testo Unico.

4. Le attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. Dall'entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del Testo Unico.

6. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del Testo Unico.

Articolo 58

Segretario comunale e responsabili di servizi

Incarichi – Funzioni

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del Testo Unico può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.
2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo l'art. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall'art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
5. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.
6. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

Titolo VII

Attività Amministrativa

Articolo 59

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà,

salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n.241.

Articolo 60

Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Titolo VIII

Norme transitorie e finali

Articolo 61

Revisione dello statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 62

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.